

Alle Imprese Clienti  
LL.SS.

Potenza, 20 Settembre 2021

**Oggetto: Contratti di sviluppo: riapertura dei termini per la presentazione delle istanze.**

Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che consente alle imprese di presentare, a partire da lunedì 20 settembre, le domande per richiedere gli incentivi previsti dai nuovi [Contratti di sviluppo](#). La principale novità che viene introdotta nel provvedimento è la clausola nel caso di un incremento occupazionale. L'articolo 2 del Decreto Direttoriale del 17 settembre 2021 prevede, infatti, che i soggetti beneficiari, nel caso in cui sia previsto un incremento occupazionale, si impegnino a procedere prioritariamente, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica dei requisiti professionali, all'assunzione dei lavoratori che risultano percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultano disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico.

Il Contratto di sviluppo, introdotto nell'ordinamento dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.

La normativa attualmente in vigore (decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 dicembre 2014 e s.m.i.), valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente la finanziabilità di:

- ✓ programmi di sviluppo industriali, compresi i programmi riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- ✓ programmi di sviluppo per la tutela ambientale;
- ✓ programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali.

Nell'ambito dei suddetti programmi, lo strumento può finanziare, altresì, programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.



L'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili). Il programma di sviluppo può, altresì, essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

- ✓ finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;
- ✓ contributo in conto interessi;
- ✓ contributo in conto impianti;
- ✓ contributo diretto alla spesa.

L'entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell'iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l'ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell'ambito della fase di negoziazione.

I nostri uffici sono a Vs disposizione per qualsivoglia chiarimento.

L'occasione è gradita per porgere Cordiali saluti.

Il direttore

*Donato Troia*

